

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 136

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2,  
del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

### GIORGIO MOSCHETTI

per i reati di cui agli articoli 56, 110, 317, 61, n. 7 del codice penale (concussione); 110, 321, 319 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio); 81 capoverso, 110, 317, 629 del codice penale (concussione ed estorsione); 110 e 629 del codice penale (estorsione); 110 e 317 del codice penale (concussione); 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 30 aprile 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 30 aprile 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 2 aprile 1993

PREMESSA

Nell'ambito delle indagini svolte nel procedimento contrassegnato con il nr. 12295/92 R, è emersa, a carico del Senatore Giorgio MOSCHETTI, una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come concussione e corruzione in concorso, nonché della violazione alla legge sul finanziamento ai partiti.

Per ciò che concerne le dichiarazioni di indagati e persone informate sui fatti vanno evidenziate quelle rese da:

DE FELICE Tullio:

Il De Felice è l'ex Presidente dell'ACOTRAL, sottoposto a misura della custodia cautelare in carcere per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli interrogatori ha asserito:

1) che ebbe pressioni dal Senatore MOSCHETTI per concludere un contratto di compravendita di un immobile di proprietà di una società facente capo all'imprenditore Renato BOCCHI; che, su insistenza dei partiti (in particolare di Moschetti), chiese al Bocchi una somma per la conclusione del contratto di compravendita. A tal proposito il Bocchi aveva in precedenza affermato che il De Felice, per la conclusione del contratto, gli aveva fatto richiesta di una tangente del 2 per cento sull'importo di circa 90 miliardi di lire, ma che, non avendo accettato l'imposizione, non fu concluso l'affare;

2) che ebbe pressioni da MOSCHETTI e BALSAMO, nell'ambito della costruzione delle Ferrovie concesse, per esprimere, nella qualità di Presidente di ACOTRAL, parere favorevole per la VIANINI, per l'impresa FEDERICI e per altra società dell'IRI, individuata poi nella GARBOLI e di aver ricevuto per tale motivo da RINALDI (della VIANINI), da FEDERICI e da una terza persona di cui non ricorda il nome, la somma complessiva di lire 400 milioni;

FEDERICI Elia:

Indagato per il reato di corruzione ha affermato di aver corrisposto al Senatore Moschetti, che ebbe un ruolo molto attivo nella vicenda, dell'affidamento dei lavori per le «FERROVIE CONCESSE», somme di denaro, versate, nel corso degli anni, per la complessiva somma di lire 1.750.000.000.

Tali versamenti erano stati richiesti dal MOSCHETTI, come:

«Biglietti di ingresso per poter lavorare, se no non si lavorava, perchè c'era una completa copertura del sistema a Roma,

che impediva di lavorare: andava dal Comune alle Aziende Municipalizzate»;

SETTE Claudio:

Il Sette ha dichiarato che, nell'ambito dei lavori dati in concessione alla SVEBO, fu fatta richiesta dal Senatore Moschetti di un contributo e di essere stato, nella sostanza, costretto a versare la somma di lire 180.000.000;

GUGLIELMI Angelo:

Assume di essere stato costretto a versare al Sen. MOSCHETTI su indicazione dell'allora Assessore al Piano Regolatore del Comune di Roma, GERACE Antonio, la somma di lire 1 miliardo nell'ambito dell'approvazione di una convenzione con il Comune di Roma.

#### IPOTESI DI REATO

Le condotte ascritte al Sen. MOSCHETTI, con riserva di ulteriori approfondimenti investigativi, oltre ad integrare il reato previsto dagli articoli 7 della Legge 2/5/74 n. 195 e 4 Legge 18/11/1981 n. 659, in relazione agli illeciti finanziamenti, ricevuti nella veste di segretario amministrativo della Democrazia Cristiana di Roma, integrano altresì il reato di tentata concussione in concorso per ciò che concerne le somme richieste al BOCCHI, di concorso in corruzione con riferimento alle somme versate al De Felice; di estorsione per quanto concerne le somme ricevute da De Felice e da Sette. In ordine a detti reati, ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 del Codice di Procedura Penale, la competenza a procedere appartiene a questa Procura.

#### PER QUESTI MOTIVI

Visti gli articoli 343, 344 C.P.P.;  
visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

## IL PUBBLICO MINISTERO

## CHIEDE

l'autorizzazione a procedere, e quindi l'autorizzazione a compiere, se del caso, qualunque atto, fra quelli indicati al comma 2 dell'articolo 343 codice di procedura penale, nei confronti del Senatore MOSCHETTI Giorgio, per i seguenti reati:

A) delitto p.p. dagli articoli 56, 110, 317, 61 n.7 codice penale per aver, in concorso con De Felice Tullio, Presidente dell'ACOTRAL, abusando della funzione di quest'ultimo, compiuto atti idonei - consistiti, nel corso di una trattativa concernente un'operazione immobiliare a società del Gruppo Bocchi e dopo che erano già state effettuate le valutazioni dei beni, nel richiedere al BOCCHI una tangente del 2 per cento (ammontante a lire 1.800.000.000) su valore dell'immobile e nel condizionare a tale dazione la conclusione dell'operazione diretta in modo non equivoco a costringere Renato Bocchi a dargli la somma precisata, senza per altro raggiungere lo scopo, per causa estranea alla sua volontà.

In Roma nell'anno 1990 (tra l'ottobre ed il novembre);

B) delitto p.p. dagli articoli 110, 321, 319 c.p., per aver, in concorso con Federici Elia, Rinaldi Paolo, Balzamo Vincenzo (deceduto) ed altri, procurato e poi versato a De Felice Tullio, Presidente dell'Acotral, la somma di lire 400.000.000 per fargli compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio nella determinazione delle imprese cui dare il parere favorevole per l'assegnazione dei lavori relativi alla costruzione di Ferrovie Concesse (Roma - Lido, Roma - Pantano (Casilina), Roma Nord - Prima Porta), parere che veniva espresso a favore delle imprese VIANINI, FEDERICI e GARBOLI.

Reati consumati in Roma, nel secondo semestre dell'anno 1989;

C) delitti p.p. degli articoli 81 cpv., 110, 317, 629 c.p. per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di segretario amministrativo della D.C. romana, costretto, in concorso con pubblici ufficiali da identificare o con rappresentanti da identificare di società che gestivano lavori pubblici, con la minaccia che «per poter lavorare a Roma si doveva pagare», Federici Elia a dare la somma complessiva, sino al 1992, di lire 1.750.000.000;

D) delitto p.p. dagli articoli 110, 629 c.p. per aver costretto, in concorso con altri da identificare, con la minaccia che altrimenti non avrebbe potuto lavorare, SETTE Claudio a versargli la somma di lire 180.000.000 nell'ambito di lavori appaltati alla SVEBO.

In Roma, nella primavera del 1990;

E) delitto p.p. dagli articoli 110, 317 c.p. per aver, in concorso con GERACE Antonio, costretto a versargli la somma di lire 1 miliardo in relazione ad una convenzione tra un consorzio di società (tra cui Golfo Sereno srl ed altre) proprietario di un terreno in località Cecchignola e il Comune di Roma, con la minaccia da ultimo della possibilità di ridurre la cubatura.

In Roma, nel corso degli anni 1991-1992.

F) delitto p.p. dagli articoli 81, 7 legge 2 maggio 1974 n. 195, 4 legge 18 novembre 1981 n. 659, perchè riceveva le somme di cui ai capi C) e D), destinata alla segreteria amministrativa della D.C. di Roma, senza che venissero rispettati gli obblighi previsti dalla legge.

In Roma, sino al 1992.

Le imputazioni di cui sopra sono naturalmente suscettibili di variazione in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatti nel corso delle indagini preliminari o nel caso dell'istruttoria dibattimentale a norma degli articoli 335, 423 e 516 C.p.p., assolutamente non protraibili allo stato; per cui si richiede che l'autorizzazione venga estesa ai reati che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo del procedimento, tenendo conto che il nuo-

vo processo ha una evoluzione estremamente dinamica e che la prova si forma al dibattimento.

Si allegano gli atti di cui all'accluso indice.

*I Sostituti Procuratori della Repubblica*

*(F.to dr. Roberto CAVALLONE)*

*(F.to dr. Antonino VINCI)*

*Il Procuratore della Repubblica*

*(F.to dr. Vittorio MELE)*